









La determinazione della composizione qualitativa e quantitativa ottimale del Consiglio di Amministrazione è stata determinata con il contributo del Comitato Nomine, *Governance* e Sostenibilità che ha discusso il presente documento, esprimendo il proprio parere favorevole, in occasione della seduta del 27 marzo 2024.

### 3. PROFILO TEORICO DEL CONSIGLIERE

Il Consiglio di Amministrazione ha nel seguito identificato le caratteristiche, in termini di professionalità e competenza, onorabilità e correttezza, diversificazione e indipendenza, nonché disponibilità di tempo e indipendenza di giudizio, che i singoli candidati proposti dall'Assemblea dei Soci per ricoprire la carica di Consigliere dovranno possedere, anche in funzione dello specifico ruolo ad essi assegnato, al fine di garantire una composizione ottimale (anche in termini di competenze e di diversità) del Consiglio stesso.

#### 3.1. Ruoli interni al Consiglio di Amministrazione

Lo Statuto sociale, nonché la normativa interna ed esterna di riferimento, prevedono l'eventuale attribuzione, nell'ambito del Consiglio di Amministrazione, dei seguenti ruoli/qualifiche:

- **Presidente:** svolge una funzione cruciale per garantire il buon funzionamento del Consiglio, favorire la dialettica interna e assicurare il bilanciamento dei poteri; promuove l'effettivo funzionamento del sistema di governo societario, garantendo l'equilibrio di poteri rispetto all'Amministratore Delegato ed agli altri amministratori esecutivi. Si pone come interlocutore del Collegio Sindacale e dei Comitati endoconsiliari. Il Presidente riveste un ruolo non esecutivo non essendogli attribuita alcuna delega gestionale.
- **Amministratore Delegato:** cui compete – unitamente al Direttore Generale, ove nominato - la funzione di gestione sulla base delle deleghe attribuitegli dal Consiglio di Amministrazione. L'Amministratore Delegato svolge le funzioni di Amministratore Incaricato del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi ai sensi del Codice di Autodisciplina delle Società Quotate promosso da Borsa Italiana.
- **Amministratori esecutivi:** sono componenti esecutivi (i) i Consiglieri destinatari di deleghe di gestione o che svolgono, anche di mero fatto, funzioni attinenti alla gestione dell'impresa; (ii) i Consiglieri che rivestono incarichi direttivi nella Banca, avendo il compito di sovrintendere ad aree determinate della gestione aziendale, assicurando l'assidua presenza in azienda, acquisendo informazioni dalle relative strutture operative, anche partecipando a comitati manageriali e riferendo al Consiglio di Amministrazione sull'attività svolta; (iii) i Consiglieri che rivestono le cariche sub (i) o gli incarichi sub (ii) in qualsiasi società ricompresa nel perimetro del Gruppo bancario Banca Profilo.
- **Amministratori non esecutivi:** che svolgono la funzione di contrappeso nei confronti degli Amministratori esecutivi e del *management* della Banca e favoriscono la dialettica interna.
- **Amministratori indipendenti:** il cui compito è quello di vigilare sulla gestione sociale, contribuendo ad assicurare che essa sia svolta nell'interesse della società e in modo coerente con gli obiettivi di sana e prudente gestione.

#### 3.2. Requisiti di professionalità e criteri di competenza dei Consiglieri

Per il corretto assolvimento dei compiti assegnati al Consiglio di Amministrazione è essenziale che all'interno dello stesso siano presenti determinati requisiti di professionalità fra tutti i componenti.









dagli incarichi assunti in organi di direzione, amministrazione e controllo; misure analoghe adottate da organismi incaricati dalla legge della gestione di albi ed elenchi; valutazione negativa da parte di un'Autorità amministrativa in merito all'idoneità dell'esponente nell'ambito di procedimenti di autorizzazione previsti dalle disposizioni in materia societaria, bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e di servizi di pagamento; le informazioni negative sull'esponente contenute nella Centrale dei Rischi istituita ai sensi dell'articolo 53 del TUB.

Giova sottolineare, a questo proposito, che qualora ricorra una o più delle situazioni elencate nell'art. 4 del Decreto MEF 169/2020, la correttezza dell'esponente aziendale non è compromessa *ex se*, ma risulta necessario attivare una valutazione da parte del Consiglio di Amministrazione.

Detta valutazione, in cui occorre considerare i parametri indicati nell'art. 5, comma 2, del Decreto MEF, ove pertinenti, deve essere finalizzata ad accertare, pur in presenza delle situazioni potenzialmente "pregiudizievoli", il rispetto dei principi di sana e prudente gestione, salvaguardia della reputazione della Banca e della fiducia del pubblico.

Al verificarsi delle condizioni che comportano la sospensione dell'esponente, la stessa dovrà essere dichiarata senza indugio dall'organo competente, che ne darà tempestiva informazione all'Autorità di Vigilanza. La sospensione ha durata massima di 30 giorni ovvero, per l'Amministratore Delegato o il Direttore Generale, di 20 giorni dalla delibera. Prima della scadenza di tali termini, e in ogni caso *tempestivamente* per l'Amministratore Delegato o il Direttore Generale, l'Organo Competente provvederà a effettuare la valutazione richiesta dall'art. 5 del Decreto MEF e a dichiarare la decadenza ai sensi dell'articolo 23 del medesimo Decreto oppure a reintegrare il soggetto sospeso. L'Organo Competente fornirà alla prima occasione utile informazioni analitiche e motivate all'Assemblea sulla decisione di pronunciare la decadenza o di reintegrare il soggetto sospeso.

La valutazione del criterio di correttezza richiede all'organo competente di applicare un processo logico-deduttivo, che muovendo da premesse certe (ossia le situazioni pregiudizievoli elencate nell'art. 4 del Decreto MEF 169/2020) può condurre a ritenere in via presuntiva la compromissione del criterio di correttezza solo nel caso in cui si delinei un quadro grave, preciso e concordante di contrasto con i principi di sana e prudente gestione, salvaguardia della reputazione della Banca e della fiducia del pubblico.

La valutazione del Consiglio, da compiersi in occasione della nomina e, successivamente, se si verificano eventi sopravvenuti riconducibili ad una o più casistiche indicate nell'art. 4 del Decreto MEF 169/2020, poggia (non esclusivamente) sulla piena collaborazione dell'esponente coinvolto, chiamato a fornire tutte le informazioni necessarie. Pur nella presunzione di innocenza applicabile nei procedimenti penali, il semplice fatto che vi sia un procedimento giudiziario a carico di un esponente rileva ai fini dell'onorabilità. Nella verifica occorre valutare tutte le informazioni esistenti riguardo all'onorabilità dell'esponente nominato assieme alla fase del procedimento e al valore probatorio del presunto illecito. Ogni caso va valutato individualmente in una prospettiva prudenziale e la relativa valutazione-verbalizzazione non è un esercizio puramente formale. Acquisite le informazioni dall'esponente aziendale, nonché ogni "altra informazione rilevante disponibile", entro 30 giorni dalla nomina o dalla conoscenza dell'evento potenzialmente pregiudizievole sopravvenuto, il Consiglio di Amministrazione, in caso di esito negativo della propria valutazione, deve pronunciare la decadenza dell'esponente quando ne accerta il difetto di idoneità.

### **3.4. Requisiti di indipendenza**

Ai sensi delle disposizioni normative vigenti (art. 13 Decreto MEF; L. 28 dicembre 2005, n. 262 riguardante le disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari, sezione IV-bis;





Ruolo	Impegno minimo
Presidente del Consiglio di Amministrazione	6gg/uomo/mese (48 ore/mese)
Consigliere	3gg/uomo/mese (24 ore/mese)
Membro del Comitato Controllo e Rischi	4,5gg/uomo/mese (36 ore/mese) (da intendersi come 3gg in quanto Consigliere+1,5gg come membro Comitato).
Membro del Comitato Nomine e/o del Comitato Remunerazioni	3,6 gg/uomo/mese (25 ore/mese) (da intendersi come 3gg in quanto Consigliere+0,6 gg per ciascun Comitato)
Presidente del Comitato Controllo e Rischi	5 gg/uomo/mese (40 ore/mese) (da intendersi come 3gg in quanto Consigliere+2gg per la presidenza del Comitato)
Presidente del Comitato Nomine e/o del Comitato Remunerazioni	4gg/uomo/mese (32 ore/mese) (da intendersi come 3gg in quanto Consigliere+ 1gg per ciascuna presidenza)

### **Limiti al cumulo di incarichi**

In riferimento al numero degli incarichi, si ritiene opportuno tenere conto della funzione svolta dall'esponente nella Banca dando rilievo alle diverse tipologie di cariche e di ruolo, nonché della complessità di ciascun tipo di incarico ricoperto in altre società, in rapporto alla tipologia e alle dimensioni della società ed alla partecipazione a comitati e gruppi di lavoro interni.

Ai sensi dell'articolo 17 del D.M. 169/2020 i Consiglieri non possono assumere un numero complessivo di incarichi in banche o in altre società commerciali superiore a una delle seguenti combinazioni **alternative**:

- **n. 1 incarico esecutivo e n. 2 incarichi non esecutivi;**
- **n. 4 incarichi non esecutivi**

La normativa prevede esenzioni al cumulo degli incarichi e modalità di aggregazione degli incarichi.

Le principali **esenzioni** riguardano, tra gli altri, i casi in cui l'esponente ricopra incarichi:

- di rappresentanza dello Stato o di altri enti pubblici all'interno della Banca
- presso società o enti il cui unico scopo consiste nella gestione degli interessi privati dell'esponente o del coniuge e che non richiedono nessun tipo di gestione quotidiana da parte dell'esponente o
- in qualità di professionista presso società tra professionisti ovvero
- quale Sindaco Supplente.

Quanto alle **aggregazioni**, invece, per il calcolo dei limiti al cumulo degli incarichi si considera come un unico incarico *"l'insieme degli incarichi ricoperti in ciascuno dei seguenti casi:*

- *all'interno del medesimo gruppo;*
- *in banche appartenenti al medesimo sistema di tutela istituzionale;*
- *nelle società, non rientranti nel gruppo, in cui la banca detiene una partecipazione qualificata come definita dal regolamento (UE) n. 575/2013, articolo 4(1), punto 36".*

Qualora ricorrano contestualmente più di uno dei casi sopra indicati per l'aggregazione, gli incarichi si sommano cumulandosi tra loro. L'insieme degli incarichi computati come unico viene considerato come incarico esecutivo se almeno uno degli incarichi detenuti nelle situazioni di cui sopra è esecutivo; negli altri casi è considerato come incarico non esecutivo.

Ai sensi dell'articolo 19, tuttavia, l'assunzione di un incarico non esecutivo **aggiuntivo** rispetto ai limiti indicati all'articolo 17, determinati anche in base a quanto appena visto in tema di esenzioni e modalità di aggregazione degli incarichi, è consentita a condizione che non pregiudichi la possibilità per l'esponente di dedicare all'incarico presso la Banca tempo adeguato per svolgere in modo efficace le proprie funzioni.

Il Consiglio di Amministrazione prende in considerazione, tra l'altro:

- a) la circostanza che l'esponente ricopra nella Banca un incarico esecutivo o sia un componente di comitati endoconsiliari;
- b) la dimensione, l'attività e la complessità della Banca o di altra società commerciale presso cui verrebbe assunto l'incarico aggiuntivo;
- c) la durata dell'incarico aggiuntivo;
- d) il livello di competenza maturato dall'esponente per lo svolgimento dell'incarico nella Banca e le eventuali sinergie tra i diversi incarichi.

L'assunzione di un incarico non esecutivo aggiuntivo, calcolato rispetto ai limiti indicati e determinati dal Decreto, è consentita con le seguenti modalità:

- a) se l'incarico non esecutivo aggiuntivo discende dalla nomina dell'esponente nella Banca, la valutazione è svolta nell'ambito della relativa valutazione di idoneità;
- b) se, invece, un esponente già in carica presso la Banca intende assumere un incarico non esecutivo aggiuntivo, la banca deve trasmettere alla Banca d'Italia copia del verbale della riunione del Consiglio di Amministrazione con cui è valutato il rispetto delle previsioni del Decreto in materia. L'assunzione dell'incarico non esecutivo aggiuntivo non può avvenire prima che siano trascorsi 90 giorni dal ricevimento del verbale da parte della Banca d'Italia. La Banca d'Italia può comunicare l'esito positivo della valutazione condotta anche prima della scadenza dei 90 giorni; in questo caso, l'esponente può assumere l'incarico non esecutivo aggiuntivo subito dopo la ricezione della comunicazione. Se la Banca d'Italia ravvede motivi ostativi all'assunzione dell'incarico non esecutivo aggiuntivo, ne dà comunicazione all'intermediario entro il suddetto termine di 90 giorni. In casi eccezionali analiticamente valutati e motivati dal Consiglio di Amministrazione e, ove presenti, dal comitato nomine o, se non istituito, dai consiglieri indipendenti, l'esponente può assumere l'incarico non esecutivo aggiuntivo prima che l'organo competente abbia svolto le proprie valutazioni.

#### **4. COMPOSIZIONE QUALITATIVA OTTIMALE**

Il Consiglio di Amministrazione di Banca Profilo S.p.A. ha identificato la propria composizione qualitativa ottimale identificando le competenze che devono essere presenti tra i membri dello stesso, al fine di garantire un adeguato mix di conoscenze ed esperienze garantendo un'efficace presidio dell'operatività aziendale. In particolare, anche **al fine di garantire la presenza all'interno del Consiglio di competenze diffuse e opportunamente diversificate tra tutti i suoi componenti, è richiesto che ciascuna delle aree di competenza e specializzazione di cui al precedente paragrafo 3.2 sia rappresentata all'interno del Consiglio stesso da almeno due componenti.** Il Consiglio di Amministrazione ritiene inoltre che sia necessario garantire un appropriato grado di diversità non solo in relazione al genere (per il quale si rimanda a quanto specificato all'interno del capitolo 5), ma anche con riferimento alla proiezione internazionale, all'età e all'anzianità nella carica dei singoli Consiglieri, tenuto conto dei diversi ruoli dagli stessi ricoperti all'interno del Consiglio. In particolare:

- almeno 2 Consiglieri dovrebbero aver maturato un'adeguata esperienza professionale in ambito internazionale, in particolare europeo;

- perseguendo un equilibrio tra esigenze di continuità e rinnovamento nella gestione, occorre assicurare una bilanciata combinazione di diverse anzianità di carica – oltre che di fasce di età – all'interno del Consiglio di Amministrazione.

## **5. COMPOSIZIONE QUANTITATIVA OTTIMALE**

Il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione assume un importante rilievo per il corretto assolvimento dei compiti affidati a tale organo dalle disposizioni normative, regolamentari e dallo Statuto sociale.

In merito alla propria composizione quantitativa, il Consiglio di Amministrazione, premesso che lo Statuto sociale prevede che il numero dei suoi componenti sia compreso tra nove e tredici, ha ritenuto che, anche in funzione delle specifiche caratteristiche della Banca, il numero ottimale dei propri componenti sia pari a undici. In particolare, all'interno del Consiglio dovranno essere rappresentati:

- un Presidente privo di deleghe operative;
- un Amministratore Delegato;
- un numero di componenti non esecutivi pari ad almeno la metà dei componenti totali;
- un numero minimo di consiglieri in possesso dei requisiti di indipendenza di cui al precedente paragrafo 3.4. pari al maggiore tra un quarto dei componenti totali e quanto previsto dall'art. 147-ter, 4° comma del D.lgs. 58/98 e, comunque, tale da consentire – a partire dal prossimo rinnovo del Consiglio di Amministrazione - la composizione di 3 Comitati endo-consolieri in tema di rischi, nomine e remunerazione, composti di soli amministratori indipendenti, che devono distinguersi tra loro per almeno un componente. Ai fini della composizione dei Comitati andrà considerato anche il divieto previsto dall'articolo 37 del Regolamento Mercati Consob con riguardo ad Amministratori indipendenti che siedano sia nel Consiglio della società controllante sia in quello della società controllata quotata. Ciò si traduce in un minimo di 4 Consiglieri indipendenti per un Consiglio di 11 membri.

Ai fini della composizione del Consiglio di Amministrazione devono inoltre essere tenute in debita considerazione le norme introdotte con la Legge n. 120 del 12 luglio 2011 con riferimento alle quote di genere per la composizione degli organi sociali delle società quotate. La legge ha modificato l'articolo 147-ter del Decreto Legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58 (TUF), imponendo il rispetto di un criterio di composizione di genere dell'organo amministrativo in base al quale al genere meno rappresentato va riservata una quota di almeno un terzo dei componenti. Ciò si traduce in un minimo di 4 Consiglieri esponenti del genere meno rappresentato su un Consiglio di 11 membri.

Il Consiglio di Amministrazione auspica che anche quando le disposizioni in materia di equilibrio tra generi abbiano cessato di produrre effetto, sia assicurato che almeno un terzo del Consiglio di Amministrazione, tanto al momento della nomina quanto nel corso del mandato, sia costituito da Amministratori del genere meno rappresentato.

## **6. ATTUAZIONE, MONITORAGGIO, AGGIORNAMENTO DEL PROFILO TEORICO OTTIMALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

Il Consiglio di Amministrazione di Banca Profilo, con il supporto del Comitato Nomine, è responsabile della definizione, del monitoraggio e dell'aggiornamento del Profilo teorico ottimale del Consiglio di Amministrazione. In particolare, il Consiglio di Amministrazione, con il supporto del Comitato Nomine, *Governance* e *Sostenibilità*:

- identifica preventivamente la propria composizione quali-quantitativa considerata ottimale, individuando e motivando il profilo teorico dei candidati ritenuto opportuno in previsione del rinnovo degli organi sociali anche sulla base delle risultanze del processo di autovalutazione del *Board*;
- verifica successivamente la rispondenza tra la composizione quali-quantitativa ottimale e quella effettiva risultante dal processo di nomina, anche per cooptazione;
- aggiorna il presente documento in funzione delle mutate esigenze aziendali e/o delle novità normative nel frattempo intervenute.

**Per il Consiglio di Amministrazione**

**Il Presidente**

  
\_\_\_\_\_  
(Giorgio Di Giorgio)